



CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 10/2022

Modifica degli articoli 13, 21 e 34 del Regolamento comunale dei cimiteri

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

nel corso di quest'anno, per la prima volta, il Municipio è stato confrontato con una situazione particolare non codificata espressamente nel Regolamento comunale dei cimiteri (in seguito RCC).

Al momento della stesura del primo RCC del nuovo Comune di Maggia, approvato dal Consiglio comunale nel 2005, il legislatore ha voluto dare delle indicazioni uniformi per tutti i cimiteri del Comune in merito alla concessione dei loculi e per la loro gestione a livello amministrativo.

In pratica il legislatore era partito dal presupposto che:

- ogni urna contenesse i resti di un solo defunto;
- in ogni loculo vi si dovessero depositare al massimo due urne;
- sulla lastra fossero presenti le iscrizioni relative al/ai defunto/i contenuti nell'urna, rispettivamente nelle due urne, presenti in ogni loculo, per un massimo di due iscrizioni.

Nel corso di quest'anno è stata inoltrata una richiesta per poter ricevere in concessione un loculo per depositare i resti di due defunti contenuti in una sola urna. In questo caso le iscrizioni sulla lastra di chiusura sarebbero state due, corrispondenti a quelle dei resti dei due defunti contenuti nell'urna.

Il Municipio, per coerenza, ha richiesto che questa situazione fosse paragonata a quella della presenza dei resti di due defunti in un loculo e quindi assoggettabili a doppia tassa (anche se in presenza di una sola urna). Questa tesi è stata confermata da un parere richiesto alla Sezione Enti Locali.

Pertanto, al fine di evitare - in futuro - discrepanze o discordanze nell'interpretazione del Regolamento, qualora si ripresentassero analoghe situazioni (ipotesi non da escludere), il Municipio ha ritenuto necessario proporre le seguenti modifiche degli articoli 13, 21 e 34 del RCC al fine di chiarificare inequivocabilmente la fattispecie rendendola aderente ai propositi del legislatore (in rosso le parti nuove aggiunte all'articolo in vigore).

Articolo in vigore

Art. 13 Urne

Le urne cinerarie possono essere anche interrate nelle fosse dei campi previsti dall'art. 3 oppure fissate sopra un monumento.

In una fossa possono essere collocate più urne cinerarie.

Sopra un monumento possono trovare una collocazione al massimo due urne cinerarie.

L'interramento di urne cinerarie o la posa di urne sul monumento è a carico dei richiedenti.

In un loculo cinerario possono essere collocate al massimo due urne.

Nuovo articolo

Le urne cinerarie possono essere anche interrate nelle fosse dei campi previsti dall'art. 3 oppure fissate sopra un monumento.

In una fossa possono essere collocate più urne cinerarie.

Sopra un monumento possono trovare una collocazione al massimo due urne cinerarie.

L'interramento di urne cinerarie o la posa di urne sul monumento è a carico dei richiedenti.

In un loculo cinerario possono essere collocate al massimo due urne **contenenti ognuna le ceneri di un defunto, oppure un'urna contenente le ceneri di due defunti.**

Articolo in vigore

Art. 21 Loculi cinerari

A chiusura dei loculi cinerari verrà posata una lastra fornita dal Comune.

Su di essa sarà applicato, nel carattere e nella disposizione prescritti dal Municipio, il nome e il cognome del defunto, la data di nascita e di morte, ed eventualmente una fotografia e/o un segno religioso (figure escluse). Altre iscrizioni non sono permesse.

Le iscrizioni saranno eseguite da una ditta incaricata dal Municipio e le spese relative saranno poste interamente a carico del concessionario.

Nuovo articolo

Art. 21 Loculi cinerari

A chiusura dei loculi cinerari verrà posata una lastra fornita dal Comune.

Su di essa sarà applicato, nel carattere e nella disposizione prescritti dal Municipio, il nome e il cognome del defunto, la data di nascita e di morte, ed eventualmente una fotografia e/o un segno religioso (figure escluse). Altre iscrizioni non sono permesse.

Sono ammesse al massimo due iscrizioni corrispondenti al nominativo di due defunti.

Le iscrizioni saranno eseguite da una ditta incaricata dal Municipio e le spese relative saranno poste interamente a carico del concessionario.

Articolo in vigore

Art. 34 Tasse

Omissis....

Per loculi cinerari

Le tasse di concessione per i loculi cinerari sono le seguenti:

Per urna:

- | | | |
|----|-------------------------------------|--------------|
| a) | per domiciliati e dimoranti | fr. 500.00 |
| b) | per attinenti non domiciliati | fr. 800.00 |
| c) | per non attinenti e non domiciliati | fr. 1'000.00 |

La tassa verrà riscossa nuovamente in caso di rinnovo.

In caso di posa di due urne nello stesso loculo, si ha diritto a una nuova concessione di 20 anni, dietro pagamento della relativa tassa. La durata non usufruita dalla prima concessione dà diritto a un rimborso pro rata della tassa di concessione.

Per urne posate nel campo di sepoltura o sul monumento

- a) per domiciliati e dimoranti fr. 500.00 per urna
- b) per attinenti non domiciliati fr. 800.00 per urna
- c) per non attinenti e non domiciliati fr. 1'000.00 per urna

La tassa viene riscossa pro rata, a partire dal momento della concessione e fino alla scadenza della concessione del monumento.

La tassa verrà riscossa nuovamente in caso di rinnovo (unitamente a quella del rinnovo per il monumento).

Nuovo articolo

Art. 34 Tasse

Omissis....

Per loculi cinerari

Le tasse di concessione per i loculi cinerari sono le seguenti:

Per urna:

- a) per domiciliati e dimoranti fr. 500.00
- b) per attinenti non domiciliati fr. 800.00
- c) per non attinenti e non domiciliati fr. 1'000.00

Vige il principio secondo il quale in un'urna siano deposte le ceneri di un defunto. A titolo di eccezione in un'urna possono essere deposti i resti di due defunti al massimo. In tal caso le tasse di concessione sopra indicate raddoppiano.

La tassa verrà riscossa nuovamente in caso di rinnovo.

In caso di posa di due urne nello stesso loculo, si ha diritto a una nuova concessione di 20 anni, dietro pagamento della relativa tassa. La durata non usufruita dalla prima concessione dà diritto a un rimborso pro rata della tassa di concessione.

Per urne posate nel campo di sepoltura o sul monumento

- a) per domiciliati e dimoranti fr. 500.00 per urna
- b) per attinenti non domiciliati fr. 800.00 per urna
- c) per non attinenti e non domiciliati fr. 1'000.00 per urna

In un'urna possono essere deposti i resti di due defunti al massimo. In tal caso le tasse di concessione sopra indicate raddoppiano.

La tassa viene riscossa pro rata, a partire dal momento della concessione e fino alla scadenza della concessione del monumento.

La tassa verrà riscossa nuovamente in caso di rinnovo (unitamente a quella del rinnovo per il monumento).

Visto quanto sopra, chiediamo quindi al lodevole Consiglio Comunale di approvare quanto segue:

1. Sono approvate le modifiche degli articoli 13, 21 e 34 del Regolamento comunale dei cimiteri così come indicate nel presente messaggio.
2. Le modifiche entreranno in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali.

Con stima e cordialità.

Il Sindaco
Andrea Sartori

Per il Municipio:



Il Segretario
Luca Invernizzi

